Statuto di Cammoro

Distretto dell' Ill.ma Città di Spoleto

In Nomine Dei Amen. Hæc sunt Statuta Dei

Facta, composita, ordinata, compilata, et refor=

mata per providos, ac discretos viros de ... de ...

Scripta, composita, lecta, rogata, et publicata per

me Josephum Cœlestem Notarium publicum

de Castro Aceræ nunc Vicarium, et Actuarium

Universitatis Cammori, et per dictam Universi=

tatem, dictosque Statutarios electum, assumptum,

et ad hæc Specialiter deputatum sub anno D.ni

Nostri Jesu Christi ab ejus salutifera

nativitate 1597: Indictione 10.a die 12.o

Mensis Octobris dicti anni Sanctissimo D.no

Nostro Clemente octavo summo, atque optimo Pon=

tifice altissimi Regis auxilio apostolicam se=

dem possidente.

1v

Quarto Libro delli Danni dati

Dar danno con bestie in beni di altri

Capitolo 1°

Per ovviare alli danni, che di continuo si ricevono ad ogni sorta di biadi, e per risvegliare la negligenza dei Pastori che guardano le bestie statuemo, ordinamo, e per la presente Legge firmamo, che trovandosi bestie delli Uomini di Cammoro, e suo distretto nelli grani, biadi, prati, e possessioni di altri bandite per far erba, incorra in pena il padrone di esse bestie di ogni tempo di bolognini due per ciascuna volta, e ciascheduna bestia cavallina, mulina, bovina asinina, porcina, e caprina, e quatrini due

per ciascheduna bestia pecorina, e sia tenu=
to alla emenda del danno al Padrone
della possessione, prato, o biada. Dichiaran
do, che quanto alla capra dal primo di
Novembre fino al primo dì di Marzo
ogni anno sia la metà di detta pena,
ed essendo trovate bestie a dar danno nelli
orti apparati in forma di orti, il pa=
drone di esse paghi la pena di un grosso
per ciascuna volta in ciascuna bestia ca=
vallina, mulina, bovina, asinina, porcina, e
caprina, e di bolognino uno per ciascheduna
bestia pecorina, e di notte duplichi la
pena, e similmente duplichi la pena in
ogni caso guardandocele il padrone stu
diosamente, e se l'orto non sarà apparato
s'incorra nella pena come se fossero trovate

nel grano

= Danni dati manuali ai frutti =

Cap.° 2.°

Item statuemo, ed ordinamo, che qualunque persona darà danno manualmente ad ogni sorta di frutti di altri cogliendo, battendo, o facendo cascare incorra in pena di baj: 25. per ciascuno, e ciascuna volta, e raccogliendo in terra detti frutti dentro la possessione di altri senza farli cascare incorra in pena di un giulio per ciascuno, e ciascuna volta, e chi raccoglierà frutti di altri nella strada per passaggio senza entrare nella possessione incorra nella pena di un grosso per ciascuno, e ciascuna volta, e di notte in tutti li sopradetti casi la pena raddoppj. E chi traverserà grani, o biade da mezzo Maggio addietro incorra in pena di

un giulio per ciascuno, e ciascuna volta.

Dar danno in orti

Cap.° 3.

E chi darà danno manualmente in orti di altri cogliendo qualsivoglia sorta di erba, o d'ortaglia incorra in pena di un giulio per ciascuno, e ciascuna volta, e di notte s'intenda la pena duplicata ——

= Sparar possessioni, e beni di altri =

Cap.° 4.°

Qualunque persona sparará, o levará via fratte, pertiche, o altro che serva per apparare orti, are, e possessioni di altri incorra in pena di uno scudo per ciascuno, e ciascuna volta —

= Tagliar alberi di altri =

Cap.° 5.°

Item statuemo, ed ordinamo, che a nessuna

persona sia lecito tagliar alberi fruttife=
ri nelle possessioni, terre, beni e selve di al=
tri, cioè noci, mela pera, cerasgie, sorbe, e tutti
altri alberi silvestri non fruttiferi come
di sopra tre giulii per arboro eccetto le spine,
quale sia la metà di detta pena, cioè due car=
lini, e tagliando rami e diramando rompendo,
o ffacchiando alcuna sorta di detti alberi in=
corra nella metà della pena, che è imposta a chi
taglia da piedi, e chi tagliasse, o rompesse viti
o pergole in vigne possessioni, e beni di altri
incorra in pena di £ 4. per ciascuna vite, e
chi toglierà legna fatte, o fascine legate
di altri, incorra in pena di uno scudo
per ciascuno, e ciascheduna volta

= Selve riservate =

(Cap.° 6.°)

Per conservazione delle selve della nostra

4v

Communità di Cammoro già altra volta riservata, come avemo visto per diverse Riformanze statuemo, ed ordinamo, e dichiaramo che selve riservate della Communità s'intendano tutti alberi da frutto in Montemorino, e Cervara, cioè cerri, cerque, pera, mela, ceregie, e selve

Item tutto legname verde, che la Communità ha in Vocabolo Selva grossa dalla Fonte di Castel vecchio fino alli confini di Pettino come acqua pende dalla cima della Montagna verso S. Petrograro, e dalla strada in su

Item che la selva che la Communità ha in Vocabolo la Mazza per ogni sorte di legname dichiarando, che s'intenda cominciare al Fossato canto li beni di Fabrizio di Prospero, e di sotto ovvero da piedi fino alla via di Spoleto, e l'altra via da capo, e da lato seguitando per lo scrimo del colle canto li

beni di Sestilio de Vecchio, e delli eredi di Giro=
lamo di Bicchio fino a cima del monte, e
s'intenda riservata tutta la selva della Co=
munità dentro detti lati, e confini.

Item tutta la selva, che la Communità
ha in V.° Carcaone, dichiarando, che s'intenda
riservato fino al fossato da piedi, e fino
alle selve delli particolari dall'altri lati.

Item tutta la selva, che la Comunità ha in
V.° la Carpeneta cominciando da piedi
la Via, e seguitando come acqua pende in
quà, e verso Pettino fino al primo fosso, che
sta a piedi del prato di Fabrizio di Pro=
spero venendo verso il piano del monte da
capo come acqua pende verso la strada, e
verso il pian del Monte, e verso la Forca=
tura di San Petrogniano fino alle sorzimo
detto Colle, e tutta la selva della Comunità
che sta dentro li detti confini s'intenda

riservata.

Item la selva che la Comunità ha in Voca=
bolo la Costa delle Selvastrelle appresso li
suoi lati, e confini.

Item tutto il legname dolce in Montemori=
no in V.° il Colle dell' Arcajo, e l' Cerreta,
cominciando al Fossato, che sta sotto al Cerro
cupo rincontro a casa di Moscatello, e tiran=
do ingiù fino al fundo della valle, e di
li tirando verso casa di Giulio di Sal=
viuccio, tirando dalli lemitoni in giù
fino a quello di Mandricardo di Antonio
secondo gli alberi crociati, e segnati per
confini, e dalla banda di sopra simil=
mente secondo li segni, ed alberi crociati,
e di sotto quanto dura la selva fino alli
prati, e tutto il legname dolce posto dentro
detti confini s'intenda riservato.

E chi sarà trovato tagliare legname

verde riservato come di sopra nelle sopra dette selve, alberi da piedi, o rami di essi incorra la pena di quattro scudi per ciasche dun albero, o ramo ciascuna persona, e ciascuna volta.

Cavar ceppi verdi

Cap. 3.

Statuemo ancora, ed ordiniamo, che a veruna persona sia lecito cavar ceppi verdi nelle sopradette selve di legname riservato, sotto la medesima pena come se tagliasse alberi. E cavando ceppi verdi nelle altre selve della Communità non riservate incorra in pena di un fiorino per ciascheduna persona, e ciascheduna ceppo, che averà cavato, e se l'averà provato e cominciato a cavare, e non l'averà potuto finir di cavare, incorra nella metà di detta pena.

= Tagliar per edificio =

Cap.° 8.

Acciò manifestamente si veda, che il ri=
servo delle selve sopradette ritorna a
beneficio publico, e sene possi ciascuno ser=
vire di legnami nelle sue occorrenze sta=
tuemo, ed ordinamo, che se aluna persona
di Cammoro, e suo Distretto vorrà tagliare
nelle dette selve legname riservato per edi
ficio di case in far travi tavole, dè
correnti, ed altre cose simili per edificio
debba domandarne licenza nell' arenga
generale per quella quantità, che averà
di bisogno, ed ottenuta della licenza in scri=
ptis con bollettino del Vicario debba fare
intendere alli Massari della Communità
il giorno che vorrà tagliare detto
legname, quali Massari siano obligati

tutti, o almeno uno di essi, come parerà a loro, di andare, ed assistere a detto taglia mento, e vedere che non si tagli più di quanto sia di bisogno, a giudizio delli Mastri, e tagliato, e buttato in terra si debba troncare e segnare quel che servirà per edifizio alla presenza di esso Massaro per detto viaggio abbia di sua mercede un grosso da quello che vorrà tagliare, o far tagliare detto legname, ed il legname che si giudicherà non servire per edificio, tronco che sarà, cioè li rami, taxhj, e frasche a veruna persona sia lecito pigliarlo, nè cavarlo di dette selve sotto la pena come se l'avesse tagliato da piedi, ma li Massarj, o parte di essi debbano venderlo

7v

a candela accesa al più offeren=
te del Castello di Cammoro, o suo ter=
ritorio il primo giorno di festa dopo
chè sarà tagliato, e tronco, e facendosi
altrimenti la licenza sia nulla, e di
nessun valore, e se li Massari ricusa=
ranno di andarci, o mancaranno di esegui=
re quanto di sopra si contiene di ven=
der detto legname usando nelle cose
predette negligenza, incorrano in pena di
tre giulii per ciascuno, e ciascuna volta.
Dichiarando, che a detto legname, che
resterà per la Communità, e si venderà
non ci si possa offerire, nè fare offe=
rire quello, che l'averà tagliato, o fatto
tagliare sotto pena di quattro scudi.

=Cavar dalla selva legne per edifizio non dolate=

(Capº 9.)

Nemmeno sia lecito a veruna persona cava=re fuori delle selve reservate legname ta=gliato per edifizio ancorchè abbi ottenuto Licenza e osservato quanto si contiene nel prossimo precedente capitolo, se prima non l'averanno segato, ovvero dolato sotto la pena imposta a chi tagliasse senza licen=za =

= Riporre legnami per edifizio al coperto=

(Capº 10.)

Statuemo ancora, ed ordinamo, che se alcuna persona dopo aver tagliati legnami per edificio con la Licenza come di sopra non riporrà in luogo coperto detti legnami fra il termine di quattro mesi dal giorno che

saranno stati tagliati incorra nella pena

di ₤ 11:

= Cavar legna nelle selve riservate =

(Capo 11.o)

E per ovviare alle fraudi, che si potessero commettere in tagliare nelle dette selve riservate Statuemo, ed ordinamo, che se alcuna persona sarà trovata a estrarre tagliare, o depezzare, o caricare legname verde riservato dentro li confini di dette selve riservate, ed essendo dimandato dal Podestà, Vicario, Massarj, Officiale delli danni dati, o qualsivoglia altra persona dove abbia tagliato, o fatte dette legne, e non sapendo, o non potendo, o non volendo in continente, e di fatto dire, e mostrare dove, o chi l'abbia tagliate, incorra in pena di quattro scudi come se fosse trovato a ta=

gliare. Dichiarando che il legname si
intenda verde ogni volta che non non
sarà giudicato dalla guardia con il suo giu=
ramento che abbia più di quattro mesi che
sia stato tagliato

= Cavar legne dal Territorio =

Capo 12.

Item statuemo, ed ordinamo, che a ve=
runa persona di qualsivoglia stato grado
condizione sia lecito in alcun modo
sotto alcun pretesto, o colore cavare le=
gname di veruna sorte fuori del Terri=
torio di Cammoro sotto pena se sarà
legname delle selve riservate di quat=
tro scudi per ciascuno, e ciascuna volta,
se prima non averà ottenuta licenza
dall' Arenga generale, ovvero dal pa=
drone della selva, dove sarà ta=

gliato detto legrame, e con bollettino del Vicario =

= Alberi caduti per fortuna =

Cap.° 13.

Item statuemo, ed ordinamo, che cascando alcun albero delle dette selve riservate per fortuna di tempo, sia lecito ad ogni persona di Cammoro, e suo Territorio andarci, e farci una soma di legna di detto albero caduto per Famiglia, e quella portarsela subito a casa, e chi ci sarà trovato a farne, o troncarne più di una soma per volta incorra nella sopradetta pena di ₤ II. per ciascuno, e ciascuna volta, dichiarando, che quando una persona averà fatto, e caricato una soma di legne sopradette non

possa esso, nè meno altri a nome suo farci più legne, finchè non ha portato quella soma fatta a casa.

= Si proceda per inquisizione =

(Capo 14.)

Contro tutti quelli, che daranno danno in qualsivoglia modo nelle sopradette selve riservate il Podestà, Vicario, li Massari, e ll Officiale delli danni dati, e ciascuno di essi ci possa ~~chiamare~~, esaminare, e procedere alla pena per accusa, denunzia, inquisizione querele, scommunica, ed in ogni altro miglior modo, e si creda all accusatore con un testimonio solo degno di fede

= Far erba nelli beni di altri =

(Capo 15.)

10v

Item statuemo, ed ordinamo, che ave=
runa persona sia lecito meter, falciare,
o carpire con le mani, o in qualsivoglia
modo far erba nelli prati, lemiti, e beni
di altri riservati, e guardati per erba
dal padrone sotto pena di un giulio per
ciascuno, e ciascuna volta.

= Riservar possessioni per erba =

Cap.° 16.

Volendo alcuna persona riguardare qual=
che sua possessione lavorativa per farci
erba debbia prima farlo bandire al
balio della Communità per li luoghi
soliti del Castel di Cammoro, e riferirlo
al Vicario, e farlo scrivere a libro, e
mettere anco i segni nella detta posses=
sione e chi farà danno in detta erba

manualmente incorra in pena di un giulio per ciascuno, e ciascuna volta, e le bestie, che ci saranno trovate far danno incorrano in pena come se fossero trovate a dar danno nel grano

= Riservar selve tagliate =

Capo 27.

E se alcuna persona sarà tagliata nelle sue selve, che passi cinque stara, facendole bandire al Balio per li luoghi soliti del Castello di Cammoro, e scrivere al Libro del Vicario possa riguardarla per tre anni dopo fatta detta tagliata, e le capre, che ci saranno trovate incorrano in pena come se fossero trovate dar danno nel grano, dichiarando, che il presente Capitolo non

11v

abbia luogo contro le Capre delli Zi=
dati nella nostra Montagna duranti
li quattro anni dalla presente vendita
di detta Montagna

= Far sentieri per seminati =

(Capo 18.)

Item statuemo, ed ordinamo, che a veruna
persona sia lecito in alcun modo, ne sotto
alcun pretesto, o colore far sentieri per
li seminati di altri, potendosi passare
per la strada sotto pena di tre giuli per
ciascuno, e ciascuna volta, e se ci mene=
rà la bestia incorra nella sopradetta
pena duplicata, e sia lecito al padrone
accusarei, e se li creda con il suo giura=
mento fino alla somma di un giulio,
e se ci averà un testimonio, se li dia

12v.

Ordinamo ancora, e statuemo, che trovandosi porci a cavare nelli prati, ouvero are solite a batterci incorrano li padroni di essi in pena di un giulio per ciascun porco, e per ciascuna volta, ed anco trovandosi porci a cavare nelle ripe delle strade publiche dalla banda di sotto incorrano in pena di due bolognini per ciascun porco, e ciascuna volta; Dichiarando, che dentro i confini della vendita della ghianda, e per li transiti vicino a detta ghianda per andare ad abbeverare detti porci, e per tutta la Valle di Cervara eccetto nelli luoghi seminati, e Prati di Sant'angelo di Settembre fino a Carnevale non si possa procedere a pena per il cavare

fede per tutta la sopradetta pena.

Cavar di Porci.

(Cap.° 19.)

Vedendosi per esperienza l'insopportabile danno, che si riceve dal cavar che fanno li Porci, statuemo, ed ordinamo, che trovandosi bestie porcine a cavare nelle terre lavorative che l'averà fatte bandire il padrone di esse terre al Balio per li luoghi soliti, e scritta la relazione al Libro del Vicario che non ci vadano porci a cavare, incorrano in pena di due bolognini per ciascun porco, che ci sarà trovato cavare come di sopra, e ciascuna volta

Cavar di Porci nelli Prati, ed Are=

(Cap.° 20.)

contro li porci fidati in detta ghianda

= Ghianda della Città riservata =

Cap.° 21.

Per mantenimento delle nostre selve frut=
tifere da ghianda statuemo, ed ordi=
namo, che a veruna persona di qual=
sivoglia stato, grado, condizione, sesso, o
età sia lecito in alcun modo, nè sotto
qualsivoglia colore, o pretesto far ca=
scar ghiande incioccando, battendo, o
tirandoci sassi, nè coglierle a mani
negli alberi, o in qualsivoglia altro
modo nelle selve della Communità
in Montemorino, e Cervara sotto
pena di uno scudo per ciascuno, e cia=
scuna volta, e di notte la pena
sia duplicata

Raccoglier Ghianda riservata

(Cap.° 22.°)

Item statuimo, et ordiniamo, che a veruna persona di qualsivoglia stato, grado, sesso, o età come di sopra sia lecito in alcun modo, nè sotto alcun colore raccogliere ghianda nelle dette selve di Montemorino, e Cervara sotto pena di un fiorino per ciascuno, e ciascuna volta.

E tutte quelle persone tanto uomini come donne tanto grandi come piccoli, che vorranno raccoglier ghianda per terra nelle dette selve della Comunità in Montemorino, e Cervara debbano prima farlo scrivere in palazzo al Libro del Vicario, e pagare in mani del Camerlengo di essa Comunità un paolo per ciascuna persona, e

ciascun anno, e più, o meno, che parerà alla generale arenga innanzi che vadino a raccogliere detta ghianda, e facendo altrimenti che come si dispone per il presente capitolo essendo trovati a raccogliere ghianda in dette selve, non osservando quanto dice di sopra paghino la sopradetta pena di un fiorino per ciascuno, e ciascuna volta

= Pascolar nelle selve riservate a ghianda =

(Cap.° 23.°)

Item statuemo, ed ordinamo, che nelle selve della Comunità di Montemorino, e Cervara, e Collajano e dentro li loro confini non sia lecito pascolare con alcuna sorta di bestiami da Sant'Angelo di Settembre fino a Carnevale sotto pena di un giulio per ciascuna volta, e ciascuna

bestia bovina, cavallina, mulina asinina, porcina, e caprina, e di bolognini due per ciascuna bestia pecorina. Dichiarando, che li confini di detta Selva di Montemorino, e Collajano s'intendano cominciare alla Fossa, che sta in Vocabolo il Tribbio tirando in giù fino alla Valle, e dall'altra banda dalla sopradetta Fossa per linea diritta fino a casa di Mirallo di Luca, e di lì pure per linea diritta fino alla strada romana

Fidar porci per la ghianda =

(Capo. 24.)

Item statuemo, ed ordinamo, che ogni anno nel tempo della ghianda tutte quelle persone del Castel di Cammoro, che vorranno metter porci al Vicario, e farli scrivere a Libro innanzi che li mettano in

dette selve, e pagare in mani del Ca=
merlengo della Comunità per la fida
un paolo, e mezzo per ciascun porco, e
più o meno come parerà per li tempi
alla generale arenga cioè la metà di
detto pagamento per tutti li 25. del mese
di Aprile seguente; ed essendo trovate in
dette selve da Sant' Angelo. del mese
di settembre fino a Carnevale porci
che non siero fidati nel modo sopradetto
incorrano in pena li padroni di essi
di un giulio per ciascun porco, ed in
ciascuna volta che ci sarà trovato

= Fraude nel fidar porci =

(Cap.° 25.)

Per ovviare alle fraudi, che si potranno
commettere nel fidare dalli porci in

15v

detta ghianda, statuimo, ed ordinamo,
che il Vicario, che sarà per li tempi
debbia a ciascuna persona mentre
compariranno avanti ad esso ad asse=
gnare, e fidar porci su dette selve
dare il giuramento, che non ci mettono
più porci di quanti ne assegnano,
e che siano li suoi, e non di altri, e tro=
vandosi, che alcuna persona commettesse
in ciò fraude alcuna assegnando li
porci di altri con dir che sono li suoi
o cose simili incorra in pena di £ 3. per
ciascun porco, e la perdita di essi porci
frandati, ed inoltre s'intenda come adesso
si dichiara privato privato di non po=
tere mai più per li tempi da venire
fidar porci in dette selve.

= Terminazione della montagna =
(Cap.° 26.)

Item statuemo, ed ordinamo, che da Sant'Angelo del mese di Maggio per tutto il mese di Giugno, e più, se più parerà alli Massari di quel tempo a veruna persona sia lecito pasculare con alcuna sorte di bestiame nelle montagne del Castel di Cammoro solite a vendersi dentro gl'infrascritti termini, e confini sotto pena di un giulio per ciascuna volta, e ciascuna bestia bovina, cavallina, mulina, asinina, e porcina, e di bolognino uno per ciascuna bestia caprina, e pecorina, e di notte s'intenda la pena duplicare. Si dichiara bene, che se alcuna persona an=

16v

derà, tornerà, o starà nella detta monta=
gna dentro detta terminazione a vede=
re li suoi prati, o falciare, o carreg=
giare fieno di d.i suoi prati, non incorra in pena veruna per le bestie da soma che menasse
con se, se per careggiare fieno, o per andarci a cavallo,
mentre ci sta quello che averà mena=
te dette bestie.

Il primo termine della Montagna del Ca=
stel di Cammoro solita a vendersi, deb=
bia essere dove al presente sta, vicino
alla strada, che va alli pratali; il secon=
do termine tirando verso la Carpeneta
sia un sasso grosso crociato, il terzo
termine sta nell' altro Colle vicino, e
tirando al sasso Acquajo arrivando in
cima dello Streppajolo dov'è un sasso
grosso crociato vicino al prato di Fortu=
nato Filippino per la moglie tirando

quanto pigliavo li sodi della Monta=
gna fino al sasso Acquajo tirando fino
alli confini della Spina, e di Pettino gi=
rando dalla banda verso Santo Petro=
grano, cominciando da uno Argaatto
in piedi del prato di Francesco di Mattia,
che fa confine fino alli termini di Pettino,
e poi di lì tirando verso Cammoro ad
un altro Argaatto, e da questo ad un'
altro termine di pietra, e da quello ad
un'altro termine pure di pietra, e
da questo riesce diritto in piedi del prato
di Trojano di Gio: Paolo, e da quello ad
un'altro termine di pietra, e di lì ad
un'altra pietra grossa crociata, dov'
è una fossa che ci sono state cavate le
pietre, che risponde al primo termine vi=

17v

cino alla strada che va alli pratali come di sopra.

Dichiarando, che nemmeno fuora di detta terminazione per tutta la Montagna solita a riguardarsi dalla Communità sia lecito a veruna persona poterci pascolare con alcuna sorta di bestie non domate nel tempo sopradetto sotto pena di due bolognini per bestia grossa, e due quatrini per bestia caprina, e pecorina. Quanto poi alla montagna dell' Oppo di leo non sia lecito a veruna persona pascolarci con alcuna sorta di bestie vaccine domate, che se ne servono per arare, ed una bestia da soma senza licenza del Conduttore della Montagna sotto pena di un giulio per ciascuna bestia grossa

bologuini due per bestia caprina, e bolognino uno per bestia pecorina. Ed il presente Capitolo non abbia luogo per dove possono pascolare gli Uomini di Ursano:

= Li fidati non possono tagliare alberi frut= tiferi =

(Cap. 27.°)

Item statuemo, ed ordinamo, che a nessu= no affidato nel Territorio di Cammoro sia lecito in modo alcuno tagliare al= beri fruttiferi nel detto territorio sotto pena di due scudi per ciascun al= bero e se taglierà nelle selve riserva= te incorra nella pena che dice nel Capitolo contro chi taglia in dette selve ri=

18J

servate, non ostante la sua fida

alla quale in questo particolare del

tagliare debba rinunziare, e non volen=

do rinunziare al beneficio di detta fida

ricercato che ne sarà s'intenda per

rinunziato ogni volta che gli sarà de=

dotto a notizia il tenore del presente

capitolo

= Bestie forastiere, che pascolano nel Territo=

rio =

(Cap.° 28.°)

Non solo per mantenere le giurisdizioni

e territorii della nostra Communità di

Cammoro, ma anche per conservazione

delli suoi pascoli, ed erbatici statuemo,

ed ordinamo, che a nessuno Forastiero, che

non sia Castellano di Cammoro, e non abiti

in esso Castello o Territorio sia lecito
pascere con alcuna sorta di bestie
dentro il Territorio di questa Communità
sotto pena di un giulio per ciascuna
bestia bovina, cavallina, mulina, asinina,
porcina, e caprina, e di bolognini due
per ciascuna bestia pecorina, e sia lecito
ad ogni persona di Cammoro accusarlo,
levare dette bestie, o pegno al Pastore,
e condurle al Castello, e consegnarle al Ca=
merlengo della Communità, e detto Accu=
satore guadagni la quarta parte del=
la pena.

= Forastieri, che daranno danni manuali =

Cap.° 29.

Item statuemo, ed ordinamo, che se alcun fora=
stiero sarà trovato dar danno nelle selve,

13v

e beni delli particolari nel Territorio di Cammoro, ed anche nelle selve riservate della Communità incorra nella pena duplicata che incorrono, ed è imposta agli Uomini di Cammoro, e se alcun Forestiere come di sopra sarà trovato a tagliare nelli beni, e selve della Communità non riservate incorra in pena di uno scudo per ciascun' albero fruttifero ed un fiorino per ciascun' albero silvestre.

Forastieri che facessero danno alla ghianda riservata

Capo. 30.

Item statuemo, ed ordinamo, che a nessun forastiero come di sopra sia lecito far cascare, o raccogliere ghianda nelle sopradette selve di Montemorino, e Cer=

vara di questa Città sotto pena di due scudi per ciascuno, e ciascuna volta.

= Porci forastieri guardati nella ghianda =

(Cap.° 31.°)

Item statuemo, ed ordiniamo che essendo trovato alcun porco forastiero, che fosse guardato da alcuna persona nel tempo della ghianda, cioè da Sant'Angelo di settembre fino a Carnevale dentro li confini di dette selve Montemorino, e Cervara incorra in pena il padrone di detto porco, ovvero quello che lo guarda di scudi due per ciascun porco, e la perdita di esso Porco.

= Bestie forastiere, che daranno danno alla ghianda =

(Cap.° 32.)

Item statuemo, ed ordinamo, che trovandosi dentro la vendita della ghianda nelle sopradette selve al tempo di detta ghiande bestie di forastieri che vi siano trascorse disgraziatamente, o non studiosamente incorrano in pena di un fiorino per ciascuna volta, e ciascuna bestia bovina cavallina, mulina, asinina, porcina, e caprina, e di un grosso per ciascuna bestia pecorina

= Sia a ciascuno lecito col suo giuramento di accusare =

(Cap.° 33.°)

Item statuemo, ed ordinamo, che se alcuna persona troverà bestie di altri a dar danno nel suo, ovvero ci troverà persone particolari a dar danno manualmente posta, e li sia lecito accusarle, e s'egli presti

fede con il suo giuramento solo fino alla somma di un grosso per ciascuna volta, e se ci averà un testimonio, se li presti fede per tutta la pena.

= Che li danni si ristorino a chi li riceve = (Cap.° 34.)

Item statuemo, ed ordiniamo, che qualunque persona di qualsivoglia grado, o condizione averà dato danno personalmente, ovvero le sue bestie nelli terreni altrui, sia tenuto, ed obligato rifare, ristorare, pagare, ed emendare il danno a chi l'averà ricevuto, fattane prima la stima per li stimatori della Communità, o altri da deputarsi dal Vicario in difetto di detti stimatori, nel dop=

pio di più di quanto sarà stimato.

= Soccite di Forastieri con li Cammorini =

(Cap.° 35.)

Item statuemo, ed ordinamo, che a verun uomo di Cammoro, e suo Territorio sia lecito dare a soccita bestie di veruna sorte ai Forastieri, e sotto detto colore far le pascolare nel Territorio di Cammoro sotto la med.a pena, essendoci trovate a pascolare nel Territorio, nella quale incorrono le bestie delli Forastieri, eccetto chè non sieno lavoratori di essi Uomini di Cammoro, e che stiano a casale dentro il Territorio, per li quali Lavoratori non abbia luogo il presente Capitolo. Dichiarando, che detti Lavoratori non possino in alcun modo ritenere in questo Territorio altre bestie delle loro se non quelle che l'avranno a soccita da

esso Padrone eccetto bestie domate, che se reservono per arare, ed una bestia da soma sotto pena della perdita delle bestie che riteneßero contro la forma del presente capitolo e facendo danno con le bestie, che gli si concedono caschino nella pena che pagano gli uomini di Cammoro.

Li Lavoratori degli Uomini di Cammoro non abitanti non possono tener bestie = (Cap.o 36.)

Item statuemo, ed ordiniamo, che tutti quelli Uomini di Cammoro, che averanno Casali nel nostro Territorio, e non abiteranno essi Padroni in Cammoro, o suo Distretto famigliarmente; con

forme all'ordine di Roma non pos-
sino, nè in alcun modo gli sia lecito
ad essi Padroni, nè alli loro Lavoratori
Garzoni, o Familiari tenerci bestie di
alcuna sorte, eccetto bestie vaccine domate,
e che se ne servono per arare ed una
bestia da soma senza licenza della gene-
rale arenga sotto pena della perdita
di dette bestie. Ma sieno tenuti, avu-
ti trattati, e reputati come forastieri
con quelli pesi, e carichi che portano
gli altri Forastieri.

= Bestie trovate a frutti di altri cadu-
ti per terra =

Cap.° 37.°

Item statuemo, ed ordinamo, che essendo

trovate bestie di alcuna sorte a dar danno alle ghiandi, noci, mela, pera, e simili frutti di altri cascati per terra a piedi delli loro alberi, se però prima il padrone di essi gli averà fatti bandire al Balio della Communità per li luoghi soliti del Castello incorrano in pena come se fossero trovate a dar danno nel grano, essendo scritta la relazione del Balio al Libro del Vicario. Dichiarando che la presente proibizione abbia luogo solamente dalli 15. di Settembre ogni anno finchè le noci, mele, e pere saranno battute, e colte, e quanto alla ghianda dalli 15. di Settembre per tutto il mese di Novembre, e non d'altri tempi.

Libro quinto delli Straordinarj

= Tartufarare =

Cap. VIIII.

Le Tartufarare nel Territorio di Camnoro esistenti tanto nelli Beni communali, come in quelli delli particolari essendo ciò giurisdizione delle Communità simile al jus pascendi si debbano vendere, ed appaltare dalli Massarj della Communità, o maggior parte di essi anno per anno, innanti che finisca il tempo, e fitto dell' altro Appaltatore fatti prima li bandi per li luoghi soliti del Castello in giorno festivo a candela accesa al più offerente secondo la disposizione della Bolla di N. S. e non sia lecito a veruna persona eccetto all' Appaltatore,

e chi avesse licenza da esso, cavar tartu=
fari dentro il Territorio sudetto di Cammo=
ro, sotto pena di uno scudo per ciasche=
duno, e ciascheduna volta, la perdita
dei tartufari, che avesse cavati, del porco,
che ci menasse, e della zappa, da appli=
carsi un quarto al conduttore, ed appaltato=
re, ed il resto all' Accusatore, ed esecutore
egualmente. Dichiarando che il pre=
sente capitolo non abbia luogo per gli
Uomini di Cammoro, ed abitanti in esso
Territorio nel tempo che dette Tartufa=
nare non saranno appaltate come sopra.

Conservazione di Strade

(Cap. XXVI.)

Item Statuemo, et ordiniamo, che tutte, e
singole persone che averanno case, pos=

24v

sessioni, e beni canto le strade publiche tanto dentro il Castello di Cammoro, come fuori per tutto il Territorio debbiano tenere, conservare, e mantenere dette strade nette, ed accorcie ciascuno per quanto arrivano innanzi le sue possessioni, e beni accanto dette strade, ed essendo dette strade guaste, arrimpite, sfondate, allamate, ed in qualsivoglia modo impedite debbano accorciarle fra il termine di dieci giorni dopoche gli sarà comandato dal Vicario, o altro Officiale della Communità, o intimato dal Balio, e non l'accorciando, e riducendo nel pristino stato, che vi si possa passare commodamente con la soma nel termine sopradetto dal giorno della intimazione incorrano in pena di uno scudo per ciascuno, e

ciascuna volta, che gli sarà coman=
dato, e non obedirà.

Occupazione di transiti =

Capo. XXVII.

Item statuemo, ed ordinamo, che a nessuna
persona sia lecito sotto alcun colore, o
pretesto pigliare, ritenere, occupare, e in
gombrare li transiti della Communità,
nemmeno altri Beni Communali sotto
pena di dieci scudi per ciascuno, e cia=
scuna occupazione da applicarsi la metà
all' accusatore, e l'altra al Podestà, e Vica=
rio egualmente oltre alla rilasciazione, e
restituzione alla Comunità di detti Beni
occupati insieme con i frutti. Ed aven=
doci l'occupatore seminato, sia lecito ad
ognuno pascerci con le sue bestie senza
incorso di pena alcuna

25v

Guastar le fontane

Capo XXVIII.

Essendo l'acqua elemento utilissimo, e necessario al vivere umano, e al bisogno di un popolo, acciò le fontane di Cammoro, e suo Territorio si mantenghino nel loro essere per la presente Legge statuemo, ed ordiniamo, che a nessuna persona di qualsivoglia stato sia lecito guastare alcuna delle fontane esistenti nel Territorio di Cammoro, dove sono trocchi murati di pietra, ovvero di legno, e dove si servono le famiglie a pigliare acqua per bevere, o abbeverare bestie, con smuovare sfasciare ritagliare detti trocchi, o fonti, o in qualsivoglia modo guastare arrempire, o fare alcun impedimento, o novità di alcuna sorta in pregiudizio

di dette fonti sotto pena di quattro
scudi per ciascuno, e ciascuna volta
oltre all'essere obligato rifare, e ridurre
nel pristino stato dette fonti a sue spese
E chi lavasse nelli troachi di dette Fonti
panni, lana, carne, polli budelli, o altra
sorta di brutture, e immondizie, incorra
in pena di un fiorino per ciasche=
duna volta.

=Ritener porci più di un certo numero=

(Cap.° XXIX.)

Vedendosi per esperienza l'intolerabile
danno che si riceve nel nostro Terri=
torio dalle Bestie porcine, e perchè det=
ti animali non si possono levare affatto
senza pregiudizio, statuemo, ed ordiniamo
che a nessuna persona sia lecito ritenere
in Cammoro, e suo Territorio in alcun

modo, ne sotto alcun colore più di due beltie porcine per ciascun fuoco, e famiglia sotto pena di uno scudo per ciascun porco che si ritenesse più del numero sopradetto. Dichiarando, che le porcelle figliate con i loro porchetti piccoli lattanti si possino tenere più del sopradetto numero nelle stalle proprie, e piazze delle case sue senza incorso di pena alcuna. E se alcun uomo di Cammoro, e suo Territorio vorrà far mercanzia di porci possa senza incorso di pena alcuna ritenerne nel Territorio di Cammoro quel numero che gli parerà per lo spazio di otto giorni, e non più, e cavando, o facendo danno paghino la pena, che si contiene nel Capitolo nel Libro delli danni dati =

= Ritener capre oltre un certo numero =

Cap.° XXX.

Si vede ancora che per la moltitudine delli bestiami bene spesso si generano patimenti, ed infezioni di esse, Però ad ogni buon fine, ed effetto statuemo, ed ordinamo, che per l'avvenire di alcun tempo a nessuna persona sia lecito in alcun modo, nè sotto alcun colore ritenere nel Territorio di Cammoro più di cinquanta bestie caprine per ciascun fuoco sotto pena di un fiorino per capra, e della perdita di quelle capre che ritenessero più di detto numero, e acciò non si possi se non con difficoltà in tal fatto commettere fraude, si proibisce, che a nessun pastore sia lecito guardarne più del numero sopradetto sotto la medesima pena detta di sopra;

27v

dichiarando, che a detta pena sia tenuto, ed obligato il padrone pel pastore.

= Ritener pecore oltre numero =

Cap.° XXXI

Similmente statuemo, ed ordinamo, che a nessuna persona sia lecito ritenere nel Territorio di Cammoro più di cento bestie pecorine matricine sotto pena di due giulii per ciascheduna pecora, e la perdita delle pecore che si ritenessero più di detto numero.

= Ritener bestie vaccine, e cavalline oltre numero =

Cap.° XXXII.

Item statuemo, ed ordiniamo, che a nessuna persona sia lecito ritener nel Terri=

torio di Cammoro più di otto bestie vaccine non domate, et 4. bestie cavalline sotto pena di uno scudo per ciascheduna bestia, che si ritenesse più del numero predetto.

Fare erba nella montagna

Cap.° XXXVIII.

Item statuemo ed ordinamo, che a nessuna persona sia lecito falciare, mietere, carpire, o in altro modo fare erba nelli beni communali dentro la nostra montagna solita a vendersi, e li termini di essa sotto pena di un fiorino per ciascuno e ciascheduna volta, e ad ognuno sia lecito accusarsi con un testimonio, e l'invenzione sia di chi la farà, non

ostante che ci sia un guardiano di detta Montagna particolarmente destina=to dal Conduttore =

= Ammazzar colombe =

Cap.° XXXXII.

Essendo le colombe animali domestici, e non si potendo ammazzare senza danno, e pregiudizio del terzo, statuemo, ed or=diniamo, che a veruna persona sia lecito ammazzare con alcuna sorta d'istromento, nè pigliar con reti, o in altro modo colombe di colombari sotto pena di dieci scudi per ciascuna persona, e ciascuna colomba che avesse presa, o ammazzata, e che gli tirerà con archibugj balestre, o altro istromento, e non li coglierà, o tenterà pigliarle con reti, o altrimenti, e non le potrà

pigliare incorra nella metà di detta pena

acta, facta, & dita &

Et ego Ioes. Paulus Celestis de Castro Acere Districtus Illmę Civitatis Spoleti publica auctoritate Notarius &

Seguono le Riformanze

Pagina 116. dello Statuto originale = Si definisce il numero delle bestie, che si possono ritenere dai Forastieri =

Riformanza 1.a

In Dei Nomine Amen = Anno a nativitate Domini Nostri Jesu Christi 1601. Die vero octava mensis octobris Pontificatus Smi in Christo Patris, et Dni Nostri Clementis divina favente gratia Pape octavi anno sui Pontificatus decimo Providus vir Paulus Persenni unus in eadem arenga existens, surgens pedester divino auxilio prius invocato, sumptoque corporali juramento de bene consulendo dixit =

Che nessun Forastiero di qualsivoglia stato grado, o condizione se sia abitante nel nostro Castello, ossia Territorio, o che

numero sudetto, e per ciascheduna volta gli sarà accusata, dichiarando anche, che tutte le bestie, che li detti Forastieri ritenessero al presente più del numero sopradetto se gli conceda termine levarlo di qui a quattro mesi prossimi inco=minciando da oggi, e come seguita.

Dico anche che di tutte le cose sudette se ne debba fare Riformanza, facendola confermare ~~

Et ego Matthias Iostus de Castro Cam=mori ~~ Notarius ~~

Priores Populi Civitatis Spoleti con=firmaverunt ~~

Pag. 48.t° = Sui danni cagionati dai Porci, e modo di ritenerli =

(Riformanza 2.a)

30v

per l'avvenire in qualsivoglia modo abi=
tera sia lecito sotto alcun colore, o
pretesto ritenere nel nostro Territorio
più dell' infrascritte bestie cioè
una bestia porcina, un pajo di bovi,
una vacca, ed una bestia da soma
dichiarando, casoche la detta vacca
e bestia da soma avesse figliole,
o per meglio dire allevime, sia lecito
alli Forastieri predetti ritenere l'alle=
vime per un anno, incominciando dal
di, che sarà nata, quale anno, e tem=
po passato, non possa ritenerlo più,
ma difatto sia obligato levarlo, e con=
travenendo alle cose sudette cada in
pena di un giulio per ciascheduna be=
stia, che gli sarà trovata più del

311

In Dei Nomine amen = anno 1603.

Pontificatus Sanctissimi Domini Nostri in Christo Patris Domini Clementis divina providentia Papae 8vi die vero prima mensis aprilis dicti anni

Publica generalique arenga de Dominicus Tosttus unus ex hominibus in dicta arenga existentibus surgens, et ad solitum arengandi locum de dixit:

Circa li Porci io dico, e consulto così, che avendosi à moderare il Capitolo sopra il ritenere delli Porci, che s'abbia a fare nuova Riformanza, che = essendo trovati porci à cavare nelle terre di altri da tre fosse in su incorrano in pena di due bolognini per ciascheduna

fossa, e porco, e per ciascheduna volta,

essendo però fosse che siero giudicate dalla

guardia esser fosse, e non s'intenda fossa

per una messa, e smusagliata di muso,

e che ad ognuno sia lecito ritenere nel

nostro Territorio quella quantità di por=

ci che gli parerà, ma sino a tanto che

non è fatta, e passata la Riformanza

il nostro Statuto stia fermo, e nelle

frasi sue.

Placuit &c. = Priores Populi Civitatis

Spoleti confirmaverunt &c.

Pag. 53. = Che non si possano tagliare l'alberi sotto

la strada romana =

(Riformanza 3.ª)

Publica generalique arenga &c.

Perchè si è presentito volersi tagliare

alcuni alberi che stanno sotto la strada romana, cioè, dalla Casetta dell'Erede di Feliziano in su verso pede di Cammoro, quali alberi sono riguardo, e fortezza di detta strada, però si dimanda, se pare, ordinare, che detti alberi non si possano tagliare per essere fortezza, e riguardo dai bestiami che passano per detta strada tanto per soma quanto anche per trascini.

Super quibus omnibus

Vir prudens Dominicus Jostus unus ex hominibus in dicta arenga existentibus dixit, et consuluit =

Quanto al legname, ed alberi che stanno sotto alla strada romana, e che è detto nella proposta, che non sia lecito a nessuna persona sotto qualsivoglia pretesto,

o colore poterli tagliare sotto pena di quattro scudi per ciaschedun albero, applicata detta pena per un quarto al Sr. Potestà, un quarto al Vicario, ed il resto alla Communità; e quando il danno dato, ovvero altra persona facesse invenzione aluna, la parte applicata alla Communità sia applicata all' Accusatore, attentochè si vede essere loco così per li Viandanti, quanto anche per gli Uomini di Cammoro, e vincendosi questo mio detto &c. Placuit &c.

Priores &c.

Pag. 55. = Si stabilisce che ogni anno si debba fare la elezione dei Viali, perchè riferiscano dello stato delle strade in caso di querele, ed anche per ovviare le molestie dei Podestà.

Riformanza 4a.

Anno 1607. &c.

33

Pag. 56. = Circa il bandimento dei terreni per erba, e delle tagliate =

(Riformanza 5.a)

In Dei Nomine Amen = Anno a nativitate ejusdem Domini 1609. die sexta Mensis Maij, tempore Pontificatus Smi in Christo Patris, et Dñi nostri Pauli Papę V. anno V. =

Publica, generalique arenga

Ellendochè ognuno fa bandire non solo dove vogliono far erba, ma in altri luoghi non atti con grave danno, e pregiudizio della povera gente. Però ce pare alla presente arenga sopra ciò pigliarci qualche espediente, acciò non succeda qualche inconveniente, e disordine per tale effetto.

Sebastianus Nicolai vir prudens unus

ex hominibus in dicta arenga existentibus
surgens pedester detecto capite accepto jura=
mento etc dixit et consuluit prout infra

Per ovviare alli inconvenienti, che possono
nascere circa il bandire delle possessioni,
ed acciò non si possa ciò fare per odio, e mal=
volenza dico, che a nessuno sia lecito far
bandire se non un madialo di terra
per famiglia, ma che sia giudicato atto
a fare erba, e non più, ed anco si
possano far bandire le tagliate come
dice il nostro Statuto, e chi farà al=
trimenti, il bandito sia nullo, e quelli
che faranno bandire ce debbiano met=
tere il segno, come dice lo Statuto, al=
trimenti non vaglia, nè tenga

34v

Pag. 57. = Circa la ritenzione dei porci =

(Riformanza 6.ª)

In Dei Nomine Amen = Anno a nati-
vitate ejusdem Domini 1609. die vero
23. Augusti tempore Pontificatus S.mi
in Christo Patris, et D.ni Nostri Pauli
divina providentia Papæ V. anno V.

Comparuerunt p.ti coram me Vicario,
et Iudice ordinario Castri Cammori
Districtus Illustris Civitatis Spoleti in
Palatio ejusdem Castri etc. de
qui habito prius maturo discursu, et
informatione nonnullorum vulgari
sermone ordinaverunt, et reformave-
runt ut infra etc.

Vedendosi per esperienza, che il tener di
porci in gran numero causa infinito
danno alle possessioni per il male che

fanno, ed alli pascoli coll' infettirli, che dove praticano porci non ce magnano gli animali bruti. Di qui è che vo=lendo a ciò rimediare ordiniamo, e per la presente legge riformiamo per l'au=torità a noi concessa, come in detta aren=ga, che a nessuno di qualsivoglia grado stato, o condizione si sia gli sia leci=to ~~gli sia~~ sotto qualsivoglia prete=sto o quesito colore ritenere nel Ca=stello di Cammoro, e suo Territorio più di due bestie porcine per ciascheduna famiglia, ed anno, e da otto di Set=tembre fino per tutto il mese di Decem=bre se ne possano ritenere quattro come di sopra

Ed occorrendo di tener più numero di detti

quattro porci casoche sporcellassero scro=
fe, o altro sia lecito ad ognuno ritenerli
nelle stalle loro proprie, e non altrove
senza incorso di pena alcuna.

Se alcuno vorrà far mercanzie di porci
non gli possa ritenere in questo Terri=
torio se non per otto giorni soli in
tutto l'anno, e trovandosi detti porci,
che abbiano fatte più di dieci fosse
cadano in pena di quattro giulii per
ciascuna volta, e padrone da applicarsi
come le altre pene dei danni dati
conforme lo Statuto. E debbano avere
assegnati detti porci, che vorranno mer=
cantatare avanti che li mettano in que
sto Territorio il di che entraranno
al Vicario, ed in sua assenza alli Mas

sarj, e ciascheduno di essi; e non alle=
grando cadano in pena di £ 25. e la
perdita dei porci da applicarsi secondo le
altre pene statutarie

Item che non sia lecito a nessuno guar=
dar più di due bestie porcine eccet=
to da otto di settembre fino per tutto
il mese di Decembre, cioè per le selve
da ghiande, e non altrove, e nella vendita
di dette selve, e chi contraverrà alle cose
predette cada in pena per ciascheduna
volta, e porco che gli sarà trovato
di uno scudo da applicarsi come le pene
di sopra.

Item se l'Offiziale de dd. che per li
tempi troverà frande in tener por=
ci più del numero sudetto di quattro porci

come di sopra, e non li accusando cada in pena di dieci scudi per ciascheduna volta che non troverà, e sia lecito ad ognuno di accusarlo, e l'accusatore guadagni la metà della pena, e dell'altra metà un quarto al Podestà, ed il restante alla Communità, e l'accusatore sia creso con il suo giuramento, ed un testimonio degno di fede, ed il Vicario abbia la quinta parte nella metà dell' accusa.

E chi terrà più del numero di quattro porci non servando il modo, ed ordine detto di sopra incorra in pena di uno scudo per porco, e per ciascheduna volta che gli saran trovati di più

da applicarsi detta pena come le altre pene del danno dato secondo la dispo=sizione dello Statuto che la Commune non possa dar Licenza a chi ne vor=rà far mercanzie, e ritener porci più di detto numero di quattro, come di sopra, passati li detti otto giorni, sotto pena alli Massari che ne faranno proposta di dieci scudi, nella medesima pena incorra chi lo consulterà da ap=plicarsi la metà alla Communità, un quarto al Podestà, ed un altro quarto al Vicario

Item li Fittuarij, che saranno per li tem=pi delle nostre Montagne tanto delle erbe, come della foglia, finito il presente

37v

fitto non possano nè gli sia lecito in modo alcuno sotto qualsivoglia pretesto, o quesito colore ritenere, nè fidar porci nel nostro Territorio eccetto che li detti Fittuarii non fossero Cammerini, in tal caso ne possano ritenere il numero che ne ritengono gli altri di Cammero nel modo, e forma detta di sopra, e non altrimenti sotto pena di 25: scudi da applicarsi la metà alla Comune, un quarto al Podestà, ed un'altro quarto al Vicario, e se vi sarà accusatore guadagni la metà detrattane in detta metà la quinta parte per il Vicario e dell'altra metà ne abbia un quarto il Podestà, ed il restante la Communità. E quando occorrerà, che

detti porci partano di Cervara per anda=
re in Montemorino, e di Montemorino
in Cervara durante la ghiande, li possano
passare senza incorso di pena alcuna, e
facendosi altrimenti li Pastori che
li guardaranno cadano in pena di
due scudi per ciascheduno, e ciascheduna
volta da applicarsi come di sopra.

E durante la ghiande li porci, che per
li tempi si fidaranno in Cervara, men=
tre staranno in detta selva possano pra=
ticare di quà dal Fiume verso Cam=
moro per venti canne, e la canna deb=
ba essere di dieci piedi senza incorso di
pena alcuna.

E li porci, che si fidaranno in Montemorino

381

a tempo della ghianda sia lecito alli

pastori, ed altri rimetterli al Tribio

Torre, a casa di Criacazore, Molino, o

altri luoghi dentro la vendita senza

incorso di pena alcuna. E caso che

alli Pastori disgraziatamente si smarrisse-

ro porci mentre stanno nella ghiande,

ed uscissero dalli confini delle ghiandi

detti porci smarriti non incorrano in pe-

na alcuna, se non saranno trovati

innel danno, ed in tal caso paghi la

pena contenuta nello Statuto di

chi darà danno de', e quando

andaranno di Cervara in Montemo-

rino durante la ghiande come di sopra

il viaggio lo debbano fare in un gi-

orno, e facendolo altrimenti cadano nella

pena detta di sopra di due scudi per
pastore, e per ciascheduna volta. Inoltre
sia lecito a Podestà, Vicario, Massarj,
Offiziale, ed a ciascheduna persona di
Commoro contravenendosi alle cose pre=
dette accusarli, e farne invenzione, e l'
accusatore abbia la metà della pena,
e sia creso, ed il suo gieramento, ed un
testimonio degno di fede, e l'altra metà
un quarto al Podestà, ed il resto alla
Communità, ed il Vicario abbia il
quinto nella parte dell' accusatore, come
già si è altre volte detto di sopra.
Item che non si possa guastare la pre=
sente Riformanza se non sarà vinto
per 50. palle, e li Massarj, che ne fa=
ranno proposta cadano in pena di dieci

33v

Scudi, e nella medesima pena cada chi lo consultasse da applicarsi la metà alla Communità, ed un quarto al Podestà, e l'altra al Vicario. E li Massari, che saranno del mese di Settembre, e Ottobre prossimi la debbano aver fatta confirmare avanti finisca il loro officio alli Sri Superiori sotto pena di £ 10. da applicarsi come di sopra, ed il Vicario sia obligato intimarlo alli detti Massari sotto la medesima pena.

E contro li Trasgressori delli presenti ordini, e Riformanza si possa procedere per accusa, querela, denunzia, inquisizione, ed in ogni altro miglior modo ...

E così dissero, dichiarorono, ordinarono e riformarono non solo nel modo predetto, ma in ogni altro miglior modo super quibus &c. Actum ut supra &c.

Et ego Nicolaus Contellus de Ursano &c. Notarius, Judexque ordinarius &c. inter=fui &c. scripsi, et publicavi &c.

In fidem

Confirmamus, et approbamus &c. =

P. Episcopus de curte Gubernator =

Priores Populi Civitatis Spoleti &c. =

Videtur confirmanda = Solon Campellus Advocatus

Pag.a 63. = Circa la fida delle selve =

Riformanza 7.a

In Dei Nomine amen = Anno Dñi Nostri Jesus Christi 1612: die vero 28

40v

mensis 9bris Pontificatus Smi in Christo Patris et D. N. Pauli divina providentia Papæ quinti

Publica, generalique arenga etc.

Prudens vir Dominicus Jostus unus ex hominibus etc. dixit

Poichè si vede il danno grande si fa in tagliare nelle nostre selve Io per l'utile publico dico, che per l'avvenire non si possano affidare uomini per racogliere la ghiande per dette nostre selve, sentendosi, e vedendosi, che per avere le ghiandi tagliano gli alberi, e cerri da piedi, e l'inciaccano, e le donne sono scacciate, e non possono participare la parte loro, e di più dico, che per l'avvenire non

possano participare la parte loro, e di più dico, che per l'avvenire non si debba, nè possa dar licenza di tagliare alberi dove siedono le ghiande, il che è molto danno, e pregiudizio del generale, e vincendosi questo mio consulto per li Massari si debba fare confirmare al solito &c.

Placuit &c.

Priores Populi civitatis Spoleti &c.

Pag.ª 60. tergo = Circa il cavar piante nelle selve, e beni della nostra Communità. =

(Riformanza 8.va)

In Dei Nomine amen = Anno ejusdem Domini 1612, die vero nona mensis Septembris, Pontificatus Pauli divina providentia Papae V. anno octavo —

Publica, et generali arenga Communis, et hominum Castri Cammori &c.

41v

Dominicus Tostus unus ex hominibus indi=
cta arenga existentibus surgens de=
dixit =

Io dico, che vedendosi il danno, e pre=
giudizio grande si fa al publico in ca=
var fuori le piante si di questo Terri=
torio, come anche del Territorio, e Di=
stretto della città di Spoleto per portar=
le a Fuligno, ed in altri luoghi fuo=
ri del detto Distretto. Che dal Territo=
rio di questo nostro Castello non sia
lecito a nessuna persona di qualsivo=
glia grado, o condizione se sia di ca=
var piante nelle selve, e beni, della no=
stra Communità di nessuna sorte sotto pe=
na di quattro scudi per ciascuna pianta,
e ciascuna volta ci sarà trovato, ed es=
sendo trovato le portasse via belle, e cavate

per il vostro Territorio, ovvero fuori, e non
potendo mostrare la fossa, ovvero fosse
dove l'avesse cavate al Podestà, Vi=
cario, ovvero all' Offiziale del d.° Distretto
che cadi nell' istessa pena che cadesse se
fusse trovato a cavarle nelle selve del=
la Comunità, e sopra a questo si possa
procedere dalla nostra Corte, e dall' Offi=
ziale per inquisizione, ed ogni altro mi=
glior modo: Ma se alcuno volesse pian=
tare nel suo con animo di piantarci,
e ponerci viti, pergole, o altre piante
fruttifere fatte che averà le fosse, e
fattone costare per fede che siero fat=
te dette fosse, se gli debba dare li=
cenza di cavarle per l'arenga publica
dimandandola, ma non se li debba dare

licenza di cavarle per l'arenga publica
dimandandola, ma non se li debba dare
se non per una pianta per fossa, e con=
travenendo a quest'ordine, cioè avendole
cavate, e non piantandole nelle dette fos=
se, cada nella detta somma di quattro scu=
di da applicarsi secondo il solito delli no=
stri Statuti. E trovandosi Forastieri a
cavar piante come di sopra, ovvero a
cavarle fuori del Territorio cada nell'
istessa pena di quattro scudi da ap=
plicarsi come di sopra, e sia lecito ad o=
gnuno fare invenzione tanto contro li
Forastieri, quanto anco contro li paesani,
e vincendosi questo mio Consulto ~~~
Placuit ~~~ = Priores Populi Civi=
tatis Spoleti ~~~~~

Pag: 63. tergo = Che nessuno possa andare per il Re=
servo della Communità con più di 15.
bestie caprine =

Riformanza 9.a

In Dei Nomine Amen = Anno a
Nativitate Domini Nostri Jesus Christi
1614. die vero 28. 7bris tempore Pon=
tificatus Pauli divina providentia Pa=
pe V.

Publica, generalique arenga
Vir prudens Dominicus Tosttus unus ex homi=
nibus in dicta arenga existentibus
dixit =

— Vedendosi il gran pregiudizio, che dà
agli uomini di Cammoro, e massime a
quelli, che hanno pochi animali, e par=
ticolarmente per li bovi da arare

43v

il potere andare con cinquanta capre per il Riservo della Communità, pertanto io dico, che per l'avvenire non sia lecito a nessuna persona tanto da Cammoro quanto Forastieri andare per il Riservo della Communità con più di 15. bestie caprine per ciascuno sotto pena di uno scudo per capra da applicarsi come le altre pene dello Statuto. Ma che gli Uomini di Cammoro, quali saranno fidati dalla nostra Communità volendo il passo per tornare a casa loro se li dia un transito onesto senza toccare le selve, il qual transito onesto senza toccare le selve, il qual transito se li dia dalli Massarj, che saranno per li tempi,

e che un Pastore non possa guardare

più di 25. Capre senza licenza della

generale arenga sotto la sud.a pena,

e vincendosi questo &c.

Placuit &c. Priores &c.

Pag. 65. = Sulla ritenzione dei porci =

(Riformanza 10.a)

In Dei Nomine Amen. anno Dni

Nostri Jesu Christi 1615. Pontificatus

Pauli divina providentia Papæ V. an

no ejus nono, die vero 7. Mensis Ja

nuarii dicti anni —

Publica, generalique arenga &c.

Vir prudens Dominicus Jostus unus ex

hominibus in dicta arenga existentibus

surgens &c. dixit =

44v

Io dico parlando secondo la licenza, ed ordine datoci dall' Ill.mo S.r Governatore della Causa del moderare la Reformanza sopra il ritenere delli porci, che per l'avvenire a qualsivoglia persona da Cammoro li sia lecito ritenere cinque bestie porcine nel nostro Territorio senza pagar niente, ma da cinque fino a otto ognuno debba pagare mezzo grosso per porco, e da otto in fino a qualsivoglia somma debbano pagare un grosso per ciascun porco l'anno, e si debbano pagare in mano del Camerlengo della Communità in termine di due mesi dopo che li averanno assegnati, e se si ritroverà fraude nell' assegnare che faranno incorrano

in pena di uno scudo per porco, e
se alcuno assegnerà detti porci per altri
in pregiudizio della Communità caschi
in pena di dieci scudi da applicarsi
come le altre pene del nostro Statuto,
e li porci ognuno li debba assignare
al nostro Vicario, il quale a tutti
debba dare il giuramento, che detti
porci siano li sui realmente, e li detti
porci non possano andare per nessun
tempo nelli sodi, e vendite delle Mon=
tagne tanto quella de là dall'acqua,
quanto questa di quà sotto pena di
due bolognini per porco, e se detti
porci saranno trovati nelle possessioni
di altri a cavare da quattro fosse

45v

in su, caschino in pena di un bolo=
grino per porco. Quanto poi al tem=
po delle ghiandi non sia lecito a
nessuna persona sotto qualsivoglia
pretesto mettere nelle selve della nostra
Communità da ghianda se non quel=
la quantità di porci che parerà alla
Comunità a quel tempo. Quanto
poi all' abbeverare di detti porci
io dico, che non si possano abbeverare
dalla Forte pacifica, ovvero li Salci
per in sino al Cantone di Casa di
Nunziata, nè meno si possano abbe=
verare nella Vena, non si possano
abbeverare se non quattro canne di
dieci piedi sotto alli trocchi. Ed a

San Petrognano non si possano abbe=
verare dove stanno li Trocchi, e la Fonte.
E non si possano abbeverare alla Fonte
di Maralle, nè da questo in giù per
la Valle della Fornacchia fino al Code=
rone di Collagiano, cioè alla drittura
di detto Coderone sotto pena di due
bolognini per porco, nella qual pena
incorrano tante volte quante ci saran=
no trovati. E tutto questo non s'
intenda fatto, nè si possa fare in pre=
giudizio delle vendite dei pascoli della
Comunità soliti a vendersi, e dei fi
dati di detti pascoli durante il
termine di detta vendita, cioè da San
to Angelo di Maggio a Sant'Angelo

46v

di Settembre in modo alcuno, cioè dalli 5. in su, e di tutto questo dico se ne faccia Riformanza etc. e se alli Massarj, e Vicario li parerà di aggiungere, o minuire qualche cosa a questo detto, abbiano autorità di farlo, non mutata la sostanza di essa.

Placuit suprascriptis Massariis capere consultum suprascripti Dominici.

Postea supradicti Massarii de comuni concordia addiderunt supradicto consultui infra etc.

Che se gli Uomini di Cammoro faranno bandire le loro terre lavorative per il pascolo, ed essendoci trovati porci a scavare caschino nelle pene che dice il nostro Statuto, ed ancora caschino

nelle pene che dice il nostro Statuto mentre cavaranno nelle Ripe delle strade publiche, e nelle are, e prati dei particolari. Ed in fine ancora aggiungono che detti porci tutti quelli che li vorranno ritenere li debbano far ferrare il muso, acciò non facciano danno cavando e questo s'intenda da due in su, ed essendo trovati fuori delle selve di Montemorino, e Ceriata, e che non li sia stato ferrato il muso come è detto di sopra, caschino in pena di un mezzo grosso per porco.

Et quia dec

Priores Populi Civitatis Spo=leti

47

Pag. 67. tergo = Circa il taglio delle Selve Riservate, ed altre cose =

Riformanza 11.ª

In Dei Nomine Amen = Anno ejusdem 1630 die vero trigesima Maij &c.

Publica generalique arenga Communis, et hominum Castri Cammori

Herculanus q.m Felitiani unus ex hominibus &c. dixit =

Si vede parimenti, che è stata levata la Riformanza dallo Statuto originale, che tratta sopra al tagliare delle Selve riservate, ed altre cose, siccome si vede evidentemente nello Statuto copiato che vi è tutto il soggetto, dico dunque per l'autorità della presente arenga, che si copii detta copia, e poi si faccia riconfirmare dall'Ill.mi S.ri Priori di Spoleto

nostri Padroni ——

Placuit supradictis Massariis &c.

Copia = In Dei Nomine Amen = Anno ejusdem 1615. Pontificatus S.mi D.ni Nostri in Christo Patris divina providentia Papæ quinti anno ejus decimo die vero quinta mensis Aprilis dicti anni

Publica, generalique arenga &c.

Dominicus Tostus vir prudens unus ex hominibus in dicta arenga existens &c. surgens &c. dixit.

Essendosi visto quanto sia stato grande il danno, che sinora è stato fatto con il tagliare le selve riservate della nostra communità, e particolarmente nelle selve di Montemorino, e Cervara selve da ghiande in gran pregiudizio delle entrate che la nostra Communi

48v

tà cavar delle dette selve, ed acciò per
l'avvenire nessuno sia ardito di tagliarci,
e farci danno senza pagare la pena
Io dico per l'avvenire li Vicarii, che
saranno per li tempi del nostro Castello
sieno obligati, e debbano ogni semestre
fare una inquisizione nelle dette sel-
ve riservate, ed in particolare sopra gli
alberi cioè cerri, cerque, mele, pera,
ed ancora nelli altri legnami, se li
parerà, e per tal causa esaminare
tutti gli Uomini di Cammoro, e suo
Territorio, e se sarà possibile anco i Fo
rastieri, e contro il danno-dato debbano
procedere con ogni rigore, e fargli pa
gare la pena secondo che dice il nostro
Statuto, e se li Vicarii non faranno

detta inquisizione, il Camerlengo non
gli debba pagare il suo salario, e se il
detto Camerlengo lo pagherà, alli conti non
non se gli meni buono detto pagamento,
ma vadi a conto di detto Camerlengo,
e tutto questo s'intenda per il tempo
da venire, e si debbia osservare inviolabilmente, ed ancora dico, che il danno
dato, che sarà per l'avvenire in questo nostro Castello e suo Territorio debba giurare quattro volte l'anno in
mano del nostro Vicario di esercitare
l'Officio del danno dato bene, e fedelmente, e senza fraude, e trovandosi, che
ciò non abbia fatto, ovvero che commetta
fraude e faccia simonia in d.o suo
offitio perda tutte le invenzioni, e

43v

e di più caschi in pena di 10. scudi

da applicarsi come dice lo Statuto, e

che per l'avvenire ad ogni persona sia

lecito di accusare nelle dette selve ri

servate della Comunità con un Te

stimonio degno di fede, e la pena tutta

sia dell'Accusatore eccetto la parte,

che perviene al Podestà, e Vicario, essen

do trovato il danno dato, o alcuno di

sua famiglia comandando, o facendo al

tri danni studiosamente nelle dette

selve caschino in pena del doppio degli

altri, e così anco sia dei Forastieri, che

saranno trovati in dette selve, cioè a

tagliare, o far tavole, o dolare rocchi

o altre cose simili incorrano nella detta

pena doppia, e li danni dati, che si

venderanno per li tempi avvenire si ven=
dano con questa condizione, e capitoli. Di
tutto questo dico, che si faccia Rifor=
manza, e faccia confirmare dalli Priori
dd., e si metta a Statuto vincendosi.

Placuit etc.

Et ego Flaminius Sillanus de Sillano Di=
strictus Illustris Civitatis Spoleti etc.
Notarius etc. rogatus scribere scripsi.

Approbandam esse censeo suprascriptam
Reformationem. Ego Joannes Franci=
scus Campanus Advocatus =

Priores Populi Civitatis Spoleti

Pag 69. = Circa la ritenzione dei Porci nel no=
stro Territorio =

Riformanza 12.a

In Dei Nomine Amen = Anno Domini

50v

1616. tempore Pontificatus Smi Dni Nostri Pauli divina providentia Papæ quinti, die vero vigesima mensis Maij dicti anni

Publica, et generali arenga

Michael Michaelis-Angeli vir prudens unus ex hominibus in dicta arenga existentibus surgens dixit

Che per l'avvenire a tutti gli Uomini di Cammoro e suo Territorio sia lecito ritener li porci, conforme alla Riformanza ultimamente fatta per in fino alli 10. del Mese di Maggio prossimo da venire dell'anno 1617. e da quello in poi si osservi la Riformanza vecchia in tutto e per tutto, e quelli che fidaranno porci in questo termine debbano

paggar la fida per un anno integro, sebbene non li ritengano più che sino al detto tempo, e vincendosi questo mio detto dico si faccia con=firmare dalli pnti Massari dalli SS. Supe=riori, e si metta nello statuto.

Placuit supradictis Massariis etc.

Et ego Flaminius Villanus etc.

Priores Populi Civitatis Spoleti

Pag. 71. = Contro quelli, che col pretesto di cacciare le Palombe in Cervara, e Monte molino vi fanno anco danni particolari in ta=gliare

Riformanza 13.ª

In Dei Nomine Amen = Anno Domini 1616. tempore Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris, et D. N. D. Pauli di=vina providentia Papę quinti

51v.

die vero nona mensis 8bris dicti anni

Publica, et generali arenga Communis homi-
num etc.

In qua servatis servandis fuerunt facte
nonnulle proposite etc.

Octava: Vedendosi, che molti Forastieri, li
quali vengono nelle nostre selve di Mon-
temolino, e Cervara selve da ghianda a
tirare alle Palombe, e vi fanno anche
danni particolari in tagliare, ed anco
portare poco rispetto alle nostre donne,
le quali a quel tempo vanno per le
dette selve a raccogliere la ghianda, se
pare al presente publico pigliarci qual-
che partito;

Super quibus etc. omissis aliis etc.

Dominicus Testus vir prudens unus ex
hominibus in dicta arenga existentibus

Surgens [illegible] dixit [illegible]

Attesoche alli tempi della ghianda vadano per le nostre selve da ghianda cioè Monte Molino, e Cervara le nostre donne per raccor la ghianda, conforme al solito, e perche al detto tempo della ghianda in dette selve ci concorrono molti Forestieri per ammazzare le Palombe, ed altri uccellami, e con questa scusa fanno danni particolari, e alla ghianda, e agli alberi fruttiferi di dette selve, e cavano anche piante di pere, mele, ed altre piante, che si ritrovano in dette selve, ed anche portano poco rispetto alle dette nostre donne con andare dicendo parole disonestе, e facendo anco atti illeciti, come si presente

52J

che fanno; però per ovviare a qual=
che inconveniente di disonori, e questio=
ni che vi potrebbero nascere. Io
dico che per l'avvenire non sia le=
cito a nessuno Forastiere ventre nelle
nostre selve da ghianda, cioè Mon=
temolino, e Cervara dalli 20. di 7bre
sino alle 25. di Xbre sotto alcun pre=
testo nè di caccie, nè di altro, nè per
le dette selve portare archibugi, bale=
stre, o altre manifatture appartenen=
ti a dette caccie sotto pena di ₰ 25. per
ciascuno, e ciascuna volta, da applicar=
si la detta pena per la metà alla Re=
verenda Camera Apostolica, e l'altra
metà per la metà all'accusatore, e
l'altra per un terzo al Podestà, un

terzo al Vicario, l'altro terzo alla Com-
munità, e ad ogni persona di Cammoro
sia lecito di accusare con un testimonio,
ed ivi si possa anco procedere per accusa,
querela, ed in ogni altro miglior modo
dal Vicario, e i Massarj che saranno per
li tempi, e a tal tempo, li quali Massa-
rj avendone notizia debbano subito
darne querela in Rocca di Spoleto, e
debbano farne far processo in Canceria
sotto pena di due scudi per Massaro, che
non manderanno in esecuzione il presen-
te ordine, e quelli, quali vi saranno
trovati se li possa fare il pegno,
il quale si debba portare in pa-
lazzo, e se li presenti Massarj vor-
ranno aggiungere qualche cosa,

ovvero minuire a questo detto, debbano eleg=
gere due uomini assieme con loro, ed ab=
biano autorità di farlo, e vincendosi que=
sto detto, li Massarj debbano farne Ri=
formanza, e farla riformare in termine
di otto giorni ———

Placuit etc.

Priores Populi Civitatis Spoleti etc.

Pag. 72. = Circa i Pastori, che guardano le Capre
nei Riservi della Comunità, e sulla
ritenzione di quelle ———

Riformanza 14.a

In Dei Nomine Amen = Anno Domini
1617. tempore Pontificatus Sanctissimi
in Christo Patris, et Dni Nostri Dni
Pauli divina providentia Pape quinti
die vero nona mensis Aprilis dicti
anni

Dominicus Tosti unus ex hominibus in dicta Arenga existentibus surgens dixit

Che per li gran danni che si vedono che causa il poco rispetto che hanno li Pastori che guardano le Capre dopo Sant' Angelo di Settembre, quali fanno gran tagliate nelli Riservi della Communità, ed anco in quello dei particolari d'onde ne può succedere qualche quistione, che per l'avvenire non sia lecito di nessun tempo a nessuno di questo Castello ritenere più di 15. bestie caprine per fuoco, ed al padrone non sia lecito guardarne più di 15. senza licenza dell'Arenga, e chi contraverrà incorra in pena di mezzo scudo per capra applicata come le altre pene delli S.ri

e vincendosi questo mio detto, sene

54v

faccia Riformanza, e si metta a Statuto.

Misso igitur solemni partito

Placuit

Et ego Jacobus Campanus de Castro A=
gliani Notarius

=Priores Populi Civitatis Spoleti

Pag. 73 = Contro quelli, che col pretesto di compra=
re gli avanzi dei legni tagliati per edi=
fizio, o che questi abbiano tagliati nelle
selve della Communità, tagliano ezian=
dio altri alberi in pregiudizio di dette
selve =

Riformanza 15.

In Dei Nomine Amen = Anno 1617.
tempore Pontificatus Sanctissimi in
Christo Patris, et Domini Nostri
Dni Pauli divina providentia Papæ
quinti, die vero 16. mensis Augusti dicti anni

Publica, generalique arenga Communis, et hominum Castri Cammori in valida, et sufficienti numero congregata de Dominicus Tostus vir prudens unus ex hominibus in dicta arenga existentibus surgens et dixit.

Perchè si vede, che quelli, che comprano il legname, che avanza a' quelli che tagliano per edificio nelle selve della Communità non lo pagano quasi niente, mentre si vede, anzi sotto quell'ombra tagliano altri alberi in gran pregiudizio delle selve della Communità per fare maggior quantità di legna, ed acciò per l'avvenire non abbino occasione di fare detti tagliamenti. Io dico, che questo legname non si venda secondo dice lo Statuto, il quale in questo

55v.

s'intenda escluso, ma sia lecito ad ogni uomo di Cammoro, cioè un uomo per foco, nel qual numero s'intendono anco le Donne, che non hanno uomini in casa a fare una soma di legna, e quelle fatte cavarle subito fuor della selva, e poi possa ritornare per le altre fino a che ce ne saranno. Eccetto quello che averà tagliato per edificio non li sia lecito far dette legna sotto pena di quattro scudi in caso di contravenzione, con questo, che quelli che taglieranno per edificio subito chè l'albero sarà caduto in terra debba troncare quello che sarà buono per edifizio alla presenza di qualcheduno delli Massarj, e non ci essendo nessuno delli detti Massarj

quello, che averà tagliato le debba staccar lui
e contro li Massari si proceda alla pena con
forme allo Statuto, e non le troncando cada in pena
di quattro scudi, le quali pene sieno applicate
secondo la forma dello Statuto con questo però,
che se a qualcheduno, mentre averà fatta la
soma delle legne li restassero due pezzi
di legna che non le potesse caricare, per
due pezzi non si possa procedere alla pena
ma da due pezzi in su caschi nella pena
che dice lo Statuto, il quale si debba osser=
vare nel resto inviolabilmente, e vincendo
si questo mio detto li presenti Massari lo deb=
bano far confirmare, e mettere allo Statuto
al tempo loro sotto pena di due giulii per
Massaro non lo facendo.
Placuit igitur — — —
Et ego Flaminius Sillanus de Castro Sillani
publicus, et apostolica auctoritate Notarius,

et ad presens Vicarius, et Iudex ordinarius Castri Cammori &c rogatus scribere scripsi, publicavi &c &c

= Priores Populi Civitatis Spoleti =

Suprascriptam Reformationem &c coram Nobis exhibitam &c dummodo contra ecclesiasticam libertatem, et jura Communis Spoleti non tendat, et ex voto nostri Advocati confirmamus, et observari mandamus. = Datum Spoleti &c &c

Indice

Dal quarto Libro delli Danni dati.

Numeri della Pagina	del Capitolo	
2.°	1.°	Del danno con bestie in beni di altri
3.°	2.	Danno dato manuale ai frutti
	3.	Dar danno in orti
	4.	Sparar possessioni, e beni di altri
	5.	Tagliare alberi di altri
4.	6.	Selve riservate
6.	7.	Cavar ceppi verdi
	8.	Tagliar per edificio
8.	9.	Cavar dalla selva legne per edificio non dolate
	10.	Riporre legnami per edifizio al coperto
	11.	Cavar legne nelle selve riservate
9.	12.	Cavar legne dal Territorio
	13.	alberi caduti per fortuna
10.	14.	Si proceda per inquisizione
	15.	Far erba nelli beni di altri
	16.	Riservar possessioni per erba
11.	17.	Riservar selve tagliate
	18.	Far sentieri per seminati

2. 19 — Cavar di Porci
20 — Cavar di Porci nelli Prati, ed Are
21 — Ghianda della città riservata
13. 22 — Raccoglier ghianda riservata
14. 23 — Pascolar nelle selve riservate a ghianda
24 — Fidar porci per la ghianda
15. 25 — Frande nel fidar porci.
16. 26 — Terminazione della montagna
18. 27 — Li fidati non possono tagliare alberi fruttiferi.
28 — Bestie forastiere che pascolano nel Territorio.
19. 29 — Forastieri, che daranno danni manuali
30 — Forastieri, che facessero danno alla ghianda riservata
20. 31 — Porci forastieri guardati nella ghianda
32 — Bestie forastiere, che daranno danno alla ghianda
33 — Sia lecito a ciascuno col suo giuramento accusare
21. 34 — Che li danni si ristorino a chi li riceve
35 — Soccite dei Forastieri con i Cammorini.
22. 36 — Li Lavoratori degli Uomini di Cammoro non abitanti non possono tener bestie.
37 — Bestie trovate a frutti di altri caduti per terra.

Dal Libro quinto delli Estraordinarii

23. VIII. — Tratufanare
24. XXVI. — Conservazione di Strade
25. XXVII. — Occupazione di transiti
XXVIII. — Guastar le Fontane
26 XXIX. — Ritener porci più di un certo numero.
27. XXX. — Ritener capre oltre un certo numero
XXXI. — Ritener pecore oltre numero.
XXXII. — Ritener bestie vaccine, e cavalline oltre numero.
28. XXXVIII. — Fare erba nella montagna
XXXXII. — Ammazzar colombe

Seguono le Riformanze

Riformanza
30 1º — Si definisce il numero delle bestie, che si possono ritener dai Forastieri
31 2º — Sui danni cagionati dai porci, e modo di ritenerli
32 3º — Che non si possano tagliar l'alberi sotto la strada romana.
33 4º — Si stabilisce che ogni anno si debba fare la elezione dei Viali perchè riferiscano dello Stato delle strade in caso di querele, e per ovviare le molestie dei Podestà.

57v

33.	5.a	– Circa il bandimento dei terreni per erba, e delle tagliate
34.	6.a	– Circa la ritenzione dei porci
40.	7.a	– Circa la fida delle selve
41.	8.a	– Circa il cavar piante nelle selve, e beni della nostra Communità
43.	9.a	– Che nessuno possa andare per il riservo della Communità con più di 15. bestie caprine.
44.	10.a	– Sulla ritenzione dei porci
47.	11.a	– Circa il taglio delle selve riservate, ed altre cose
50.	12.a	– Sulla ritenzione dei Porci nel nostro Territorio
51.	13.a	– Contro quelli, che col pretesto di cacciare le palombe in Cervara, e Montemolino vi fanno anche danni particolari in tagliare, &c.
53.	14.a	– Circa i Pastori, che guardano le Capre nei Riservi della Communità, e sulla ritenzione di quelle
54.	15.a	– Contro quelli, che col pretesto di comprare gli avanzi dei legni tagliati per edifizio nelle selve della Comunità, tagliano eziandio altri alberi in pregiudizio di dette selve